

Villesse, 25.7.2012

PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLE DOMENICHE e NELLE FESTIVITA'

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

tra

la Società IKEA Italia Retail S.r.l., rappresentata, per l'unità organizzativa di Villesse - 116 (Via Cividale, s.n.c.), da Antonio Cavalli, con la consulenza di Giorgio Accardi;

e

la R.S.A. Isabella Sicilia, le Organizzazioni Sindacali Territoriali, rappresentate da: Ifaria Costantini per la FILCAMS CGIL, Elisa Miani per la FISASCAT CISL, Marisa Furlan per la UILTuCS UIL.

In data odierna le Parti:

- o esperito il confronto finalizzato a riconsiderare l'entità delle maggiorazioni previste dalla progressione indicata nell'Accordo dell'8.9.2009 "PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLE DOMENICHE e NELLE FESTIVITA'" in considerazione delle mutate, rispetto alla data di stipula dell'Accordo, condizioni economiche e di mercato (rese maggiormente critiche dalla crisi economica generale in atto), nonché dalla sempre più ridotta propensione agli acquisti in genere ed in particolare del mobile, che determinano l'esigenza di un contenimento dei costi;
- o tenuto conto dell'indicazione formulata dal rispettivo Livello Nazionale (di cui all'Appendice Integrativa del C.I.A. - Clausola Transitoria art. Nuove Unità Organizzative);

hanno consensualmente deciso di apportare le seguenti modifiche al testo dell'Accordo Sindacale dell'8.9.2009 "PRESTAZIONI LAVORATIVE NELLE DOMENICHE e NELLE FESTIVITA'" (Allegato).

MAGGIORAZIONI LAVORO DOMENICALE

I) Il testo:

La maggiorazione del 30%, prevista sino al termine dal 3° F.Y. intero dall'apertura del Negozio, sarà elevata (ad esclusione delle prestazioni svolte nell'ultima domenica di Novembre ed a quelle di Dicembre, cui si applicherà il trattamento previsto dal C.I.A.), in considerazione dell'apertura al pubblico per 7 giornate settimanali e dei conseguenti orari di lavoro, con le seguenti quote "integrative":

- nel periodo Settembre - Agosto del 4° - 5° - 6° e 7° F.Y interi dall'apertura del Negozio del 20%;
- nel periodo Settembre - Agosto dell'8° F.Y intero dall'apertura del Negozio e nei F.Y seguenti del 40%

viene annullato e sostituito dal seguente:

La maggiorazione del 30%, viene applicata sino al termine dal 3° F.Y. intero dall'apertura del Negozio, e sarà elevata (ad esclusione delle prestazioni svolte nell'ultima domenica di Novembre ed a quelle di Dicembre, cui si applicherà il trattamento previsto dal C.I.A.), in considerazione dell'apertura al pubblico per 7 giornate settimanali e dei conseguenti orari di lavoro, con le seguenti quote "integrative":

- nei F.Y. 14 (Settembre 2013 - Agosto 2014), F.Y. 15 (Settembre 2014 - Agosto 2015), quota integrativa del 10% (complessivamente 40%);
- nei F.Y. 16 (Settembre 2015 - Agosto 2016), F.Y. 17 (Settembre 2016 - Agosto 2017), F.Y. 18 (Settembre 2017 - Agosto 2018) quota integrativa del 20% (complessivamente 50%);
- dal F.Y. 19 (Settembre 2018 - Agosto 2019) quota integrativa del 40% (complessivamente 70%).

MAGGIORAZIONI LAVORO FESTIVO

I) Il testo:

- remunerazione pari al 50% della normale retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate in servizio durante il 3° e 4° F.Y. interi dall'apertura del Negozio;
- remunerazione pari al 70% della normale retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate in servizio durante il 5° - 6° - 7° e 8° F.Y. interi dall'apertura del Negozio;
- remunerazione pari al 100% della normale retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate in servizio durante il 9° e 10° F.Y. interi dall'apertura del Negozio;
- remunerazione pari al 130% della normale retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate in servizio durante l'11° F.Y. intero dall'apertura del Negozio e nei F.Y. seguenti.

viene annullato e sostituito dal seguente:

1

- remunerazione pari al 50% della normale retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate in servizio durante i F.Y. 13 (Settembre 2012 – Agosto 2013), F.Y. 14 (Settembre 2013 – Agosto 2014), F.Y. 15 (Settembre 2014 – Agosto 2015), F.Y. 16 (Settembre 2015 – Agosto 2016);;
- remunerazione pari al 70% della normale retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate in servizio durante i F.Y. 17 (Settembre 2016 – Agosto 2017), F.Y. 18 (Settembre 2017 – Agosto 2018), F.Y. 19 (Settembre 2018 – Agosto 2019) ;
- remunerazione pari al 100% della normale retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate in servizio durante i F.Y. 20 (Settembre 2019 – Agosto 2020), F.Y. 21 (Settembre 2020 – Agosto 2021);
- remunerazione pari al 130% della normale retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate in servizio dal F.Y.22 (Settembre 2021 – Agosto 2022) in poi.

II) Il testo:

Il diritto alle maggiorazioni previste dal 9° F.Y. intero dall'apertura sarà riconosciuto a condizione che le "aperture" del Negozio nelle festività programmate a Catalogo, durante il relativo F.Y., siano superiori a 5, viceversa in caso le festività programmate a Catalogo, durante il relativo F.Y., risultino 5 o meno sarà riconosciuta la maggiorazione del 70% della normale retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate in servizio.

viene annullato e sostituito dal seguente:

Il diritto alle maggiorazioni previste dal F.Y.20 (Settembre 2019 – Agosto 2020) sarà riconosciuto a condizione che le "aperture" del Negozio nelle festività programmate a Catalogo, durante il relativo F.Y., siano superiori a 6, viceversa in caso le festività programmate a Catalogo, durante il relativo F.Y., risultino 6 o meno sarà riconosciuta la maggiorazione del 70% della normale retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate in servizio.

Restando immutata ogni altra condizione indicata nello stesso Accordo.

LETO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI:

Per l'Azienda

R.S.A.

Per le O.O.S.S.